



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BALDINI, COLLI, FAZZONE, CASOLI, GALLO,
ZANETTA e CICOLANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2009

Norme a sostegno delle attività del carnevale
e delle sue manifestazioni

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge intendiamo adottare uno strumento di tutela e di sostegno per le attività del carnevale e le sue manifestazioni. Il carnevale è una delle espressioni più autentiche della tradizione popolare del nostro Paese con centinaia di celebrazioni in tutte le parti d'Italia, dal nord al sud, alle isole. Ci troviamo sicuramente di fronte ad una tradizione vasta, diffusa e variegata su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, riteniamo fondamentale che lo Stato consideri le attività e le manifestazioni collegate al carnevale di rilevante interesse generale e concorra alla tutela e allo sviluppo di tali attività secondo quanto disposto dal presente disegno di legge.

Ricordiamo che con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il legislatore ha voluto già riconoscere un elevato valore culturale allo spettacolo di maschere e corsi mascherati, applicando agli stessi l'IVA agevolata al 10 per cento, al pari di quanto avviene per le altre forme di spettacolo, quali gli spettacoli cinematografici, alcuni spettacoli sportivi e teatrali, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e attività circensi e dello spettacolo viaggiante, colmando una ingiusta disparità di trattamento tributario.

L'aliquota ridotta al 10 per cento rappresenta sicuramente, per l'organizzazione degli spettacoli di maschere e corsi mascherati, un importante incentivo per la valorizzazione di queste manifestazioni, tuttavia è necessario che lo Stato, nel riconoscere la funzione sociale di questa forma di spettacolo provveda a sostenere e a consolidare lo sviluppo degli spettacoli e delle manifestazioni legate alla celebrazione del carnevale.

Il carnevale rappresenta, infatti, un'importante forma culturale popolare che ha radici nella storia e nelle tradizioni delle popolazioni europee; pertanto lo spettacolo di maschere e corsi mascherati ha valenza culturale almeno pari a qualsiasi altra forma di spettacolo.

A tal fine intendiamo provvedere, con l'articolo 2 del presente disegno di legge, ad istituire, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, un elenco delle attività e delle manifestazioni collegate al Carnevale, che verrà periodicamente aggiornato, al fine di consentire, a tutti coloro che verranno ricompresi in detto elenco, di poter usufruire dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337. Così facendo intendiamo applicare nei confronti degli spettacoli in maschera, nonché di tutte le altre manifestazioni incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, gli stessi interventi di sostegno disciplinati dalla legge n. 337 del 1968, per le attività circensi e per gli spettacoli viaggianti. Si tratta, in particolare, di una serie di piccole agevolazioni, quali ad esempio:

– la riduzione al 20 per cento, con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati, delle tariffe per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante;

– l'esenzione dal pagamento di alcune speciali contribuzioni che i comuni possono applicare e riscuotere – in base all'articolo 15, del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 –, in caso di insufficienza di proventi derivanti dall'imposta di soggiorno,

sugli spettacoli e altri intrattenimenti ed attrazioni;

– alcune agevolazioni sulle tariffe energetiche.

In particolare, viene considerata ad ogni effetto, anche tributario, l'energia elettrica comunque impiegata per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, come energia per uso industriale.

Infine, in base a quanto stabilito all'articolo 4 del presente disegno di legge, tutte le attività e le manifestazioni del carnevale,

iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, potranno accedere alla ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). In particolare, viene stabilito che le attività connesse al carnevale potranno usufruire di una quota pari all'1 per cento del FUS. Sarà un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a stabilire i criteri e le modalità di erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività del carnevale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Presupposti e finalità)

1. Lo Stato considera le attività e le manifestazioni collegate al carnevale di rilevante interesse generale, in quanto intese a favorire la formazione culturale e sociale della collettività nazionale ed a conservare la storia e le tradizioni popolari. Lo Stato concorre alla tutela e allo sviluppo di tali attività secondo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 2.

(Elenco della attività e delle manifestazioni del Carnevale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate, in un apposito elenco del carnevale, di seguito denominato «elenco», le attività e le manifestazioni di cui all'articolo 1, con priorità a quelle che fanno parte della tradizione del nostro Paese, che hanno radici storiche e che rivestono particolare interesse internazionale.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.

Art. 3.

*(Estensione dei benefici di cui alla legge
18 marzo 1968, n. 337)*

1. Alle attività ricomprese nell'elenco, svolte sul territorio nazionale, si applicano i benefici di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337.

Art. 4.

*(Accesso ai benefici di cui all'articolo 2
della legge 30 aprile 1985, n. 163)*

1. Accedono alla ripartizione del fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le attività ricomprese nell'elenco, per una quota pari all'1 per cento del Fondo stesso.

2. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività ricomprese nell'elenco sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

